



Consiglio Regionale della Puglia

SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

SEZIONE RISORSE UMANE

SCHEMA DI PROPOSTA DI LEGGE

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza n. 2189/2019 della Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro, resa nel giudizio di appello attivato dalla Regione Puglia contro la dipendente codice R.P.184036.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI PROPOSTA DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire al Consiglio Regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), del sopra citato art. 73, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro n. 2189/2019. La suddetta sentenza ha confermato la decisione del Giudice di prime cure che ha riconosciuto, in capo alla ricorrente, il diritto alle differenze retributive per il rapporto di lavoro, dichiarato di natura subordinata, intercorso con la Regione

Puglia, per il periodo 01.01.2005 - 01.06.2011, durante il quale la stessa ha svolto mansioni di giornalista, con conseguente applicazione del CCNL di categoria e condanna dell'Amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, della somma lorda di € 115.255,97 (di cui € 15.128,62 per t.f.r.), oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal dovuto al soddisfo, e della somma di € 9.000,00, quali spese processuali, oltre accessori come per legge.

La Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro con Sentenza n. 2189/2019 ha rigettato l'appello promosso dalla Regione Puglia e ha condannato l'Amministrazione regionale al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali del giudizio di secondo grado, liquidate in complessivi € 5.300,00, oltre accessori come per legge.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi e, quindi, ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 73, comma 1, lett. a), e comma 4, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, novellato dall'art. 38-ter L. 28 giugno 2019, n. 58, di conversione del D.L. n. 34/2019, il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta *ope legis*.

In relazione al debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro n. 2189/2019, si espone quanto segue.

Con nota prot. AOO_024/0000549 del 14.01.2020, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso al Segretario Generale del Consiglio Regionale, per gli adempimenti di competenza, la Sentenza n. 2189/2019, notificata in forma esecutiva in data 09.01.2020, con la quale la Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro ha confermato la Sentenza di primo grado del Tribunale di Bari Sez. Lavoro n. 48/2017, che ha riconosciuto il diritto della ricorrente alle differenze retributive per il rapporto di lavoro, riconosciuto di natura subordinata, intercorso con la Regione Puglia, nel periodo 01.01.2005 - 01.06.2011, con conseguente applicazione del CCNL di categoria e condanna dell'Amministrazione al pagamento, in favore della stessa, dei relativi importi.

La Corte d'Appello in parola ha, pertanto, condannato l'Amministrazione appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado, liquidate in complessivi € 5.300,00, oltre accessori come per legge.

Occorre evidenziare che dal 01.01.2005 al 31.12.2008 (periodo che si colloca entro l'arco temporale complessivo cui fa riferimento la sentenza di primo grado, ovvero dal 1.01.2005 al 01.06.2011, per il quale il Tribunale giudicante ha riconosciuto il rapporto lavorativo, intercorso tra la dipendente R.P. 184036 e l'Amministrazione regionale, di natura subordinata), l'appellata era titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati direttamente con il Consiglio regionale, tanto che i relativi compensi

erano a carico del bilancio dello stesso Consiglio. Dal 01.09.2009 al 31.05.2011 la stessa era titolare di contratto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze della Regione Puglia.

Pertanto, il Consiglio Regionale, a seguito dell'approvazione, con Legge Regionale n. 34, art. 1, lett. l, del 16.07.2018, del relativo debito fuori bilancio (Schema di Proposta di Legge – Atto 662/A), ha provveduto, con Determinazione n. 45 del 1 agosto 2017, alla liquidazione delle somme spettanti, limitatamente al periodo (01.01.2005-31.12.2008) di propria competenza.


La Sezione Risorse Umane del Consiglio Regionale deve procedere a dare esecuzione alla Sentenza n. 2189/2019 della Corte d'Appello di Bari, provvedendo all'attivazione della procedura prevista dall'art. 73 del D.Lgs. n. 118/2015, per la liquidazione delle spese di giudizio, limitatamente alla quota di competenza, da calcolarsi sulla base di n. 48 mensilità (corrispondenti al periodo dal 01.01.2005 al 31.12.2008) in cui la dipendente cod. R.P. 184036, è stata titolare di contratti di collaborazione stipulati direttamente con il Consiglio regionale, con compensi a carico del relativo Bilancio, per un importo di € 3.686,96 (tremilaseicentottantasei/96) oltre rimborso forfettario delle spese, CPA come per legge, per un totale di € **4.409,60 (euro quattromilaquattrocentonove/60)** (nulla è dovuto a titolo di IVA in quanto il legale di controparte aderisce al regime fiscale forfettario con aliquota al 15%).

La Sezione Risorse Umane del Consiglio regionale chiede, pertanto, l'approvazione del debito fuori bilancio dell'ammontare complessivo di € **4.409,60 (euro quattromilaquattrocentonove/60)** corrispondente alla quota di competenza del Consiglio regionale per le spese processuali del secondo grado di giudizio, comprensiva del rimborso forfettario e CPA come per legge (nulla è dovuto a titolo di IVA in quanto il legale di controparte aderisce al regime fiscale forfettario con aliquota al 15%).

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede mediante prelevamento dell'importo corrispondente, per le spese di giudizio, dal Tit. 01 – Capitolo 04 – Art. 14 del Bilancio del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 2020, denominato "Spese Legali – Risorse Umane".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Risorse Umane.

Il Presidente del Consiglio Regionale

Mario Cosimo Loizzo


Schema di Proposta di Legge

**Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.**

Sentenza n. 2189/2019 del Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi


dell'art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

“Il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 2189/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro, dell'importo totale di € 4.409,60 (euro quattromilaquattrocentonove/60) è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.”

Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione alla Missione 01 Programma 10 Titolo 001 – Capitolo 04 – Art. 14 del Bilancio del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 2020, denominato “Spese legali – Risorse Umane”, per € 4.409,60 (euro quattromilaquattrocentonove/60) per spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità.”



Consiglio Regionale della Puglia

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4)

OGGETTO: Proposta di Legge Regionale _____ 2020, n. _____, recante "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza n. 2189/2019 della Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro resa nel giudizio di appello attivato dalla Regione Puglia contro la dipendente codice R.P.184036".

Breve descrizione del contenuto (ambito applicativo e finalità):

Riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio derivante da **Sentenza della Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro, n. 2189/2019**, che ha confermato la Sentenza di primo grado del **Tribunale di Bari Sez. Lavoro n. 48/2017** e condannato l'Amministrazione regionale al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado, liquidate in complessivi € 5.300,00, oltre rimborso forfettario delle spese e CAP come per legge (nulla è dovuto a titolo di IVA in quanto il legale di controparte aderisce al regime fiscale forfettario con aliquota al 15%).

Si evidenzia che, nell'ambito del periodo 1.01.2005 - 31.05.2011, per il quale il Tribunale giudicante ha riconosciuto il rapporto lavorativo intercorso tra la dipendente R.P. 184036 e l'Amministrazione regionale di natura subordinata, la stessa è stata titolare, dal 01.01.2005 al 31.12.2008, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati direttamente con il Consiglio regionale, tanto che i relativi compensi erano a carico del bilancio dello stesso Consiglio. Dal 01.09.2009 al 31.05.2011 l'appellata era titolare di contratto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze della Regione Puglia.

Di conseguenza, l'importo di € 5.300,00, riconosciuto dall'odierno collegio giudicante a titolo di spese di giudizio, dovrà essere corrisposto pro-quota dal Consiglio regionale, in rapporto alle 48 mensilità per le quali l'appellata è stata titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con il Consiglio Regionale, per un importo di € 3.686,96, oltre oneri accessori come per legge, per un totale di **€ 4.409,60**.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

Da imputare come segue:

- alla Missione 1 Programma 10 Titolo 01 - € 4.409,60 per spese legali comprensive di accessori di legge sul Cap. 04 – Art. 14 “Spese legali – Risorse Umane”.

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Capitolo 04 – Art. 14 “Spese Legali - Risorse Umane”

Missione 1 _____ programma 10 _____ titolo 1 _____;

importo € 4.409,60 =

Maggiore spesa di € 4.409,60 = corrispondente a quanto indicato nella **Sentenza della Corte d’Appello di Bari/Sez. Lavoro n. 2189/2019.**

in caso di minore entrata

titolo _____, tipologia _____, importo _____;

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Spesa quantificata da Sentenza.

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

=====

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

Capitolo

Missione _____ programma _____ titolo _____;

importo _____

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione _____, programma _____ titolo _____, importo _____;

Missione _____, programma _____ titolo _____, importo _____;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

titolo _____, tipologia _____, importo _____;

titolo _____, tipologia _____, importo _____;

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

=====

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

- alla Missione 1 Programma 10 Titolo 01 - **4.409,60** per spese legali comprensive di accessori di legge sul Cap. 04 – Art. 14 "Spese legali – Risorse Umane" - piano dei conti U.1.03.02.99.000

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

=====

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, lì

Il Dirigente della Sezione Risorse Umane
Dott.ssa Angelica Brandi



Visto della Sezione Amministrazione e Contabilità

Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.

Parere negativo per:

Bari, lì

Il Dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità

Dott.ssa Angela Vincenti

